

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 24 marzo 2006****recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar**

[notificata con il numero C(2006) 888]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/241/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/517/CE della Commissione, del 1° agosto 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar <sup>(2)</sup>, è stata modificata in modo sostanziale <sup>(3)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.
- (2) Le ispezioni effettuate da funzionari comunitari in Madagascar hanno provato l'esistenza di gravi carenze per quanto riguarda le condizioni infrastrutturali ed igieniche degli stabilimenti di lavorazione delle carni e la mancanza di garanzie adeguate quanto all'efficacia dei controlli effettuati dalle autorità competenti. Il regime di polizia sanitaria in Madagascar presenta gravi lacune e mostra che non viene applicata la normativa comunitaria. In questo paese la produzione e la trasformazione di prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, possono comportare rischi per la sanità pubblica.
- (3) Le importazioni di prodotti di origine animale originari del Madagascar, esclusi i prodotti della pesca, non possono pertanto essere più autorizzate fintanto che non venga garantita l'assenza di rischi.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena animale e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La presente decisione si applica ai prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar.

*Articolo 2*

Gli Stati membri vietano le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

La decisione 97/517/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2006.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 214 del 6.8.1997, pag. 54. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 97/553/CE (GU L 228 del 19.8.1997, pag. 31).

<sup>(3)</sup> Cfr. allegato I.

## ALLEGATO I

**Decisione abrogata e sua modificazione successiva**

Decisione 97/517/CE della Commissione  
(GU L 214 del 6.8.1997, pag. 54)

Decisione 97/553/CE della Commissione  
(GU L 228 del 19.8.1997, pag. 31)

Unicamente per quanto riguarda il riferimento alla decisione 97/517/CE che figura all'articolo 1

## ALLEGATO II

**Tavola di concordanza**

Decisione 97/517/CE	Presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 2	—
Articolo 3	—
—	Articolo 3
Articolo 4	—
Articolo 5	Articolo 4
—	Allegato I
—	Allegato II